



# *Prefettura di Agrigento*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

VISTA l'istanza con la quale il legale rappresentante della ditta 3 G Energy s.r.l. con sede legale in Favara partita IVA 02621840848, ha chiesto l'iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (c.d. *white list*) istituita presso questa Prefettura nelle seguenti sezioni:

1. - "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;"
3. - "Noli a freddo di macchinari;"
6. - "Autotrasporti per conto di terzi;"

"VISTO il D.P.C.M. 18 aprile 2013, che disciplina le modalità relative all'istituzione, presso ciascuna Prefettura, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e successive modifiche integrazioni; D.P.C.M. 18 aprile 2013;

ACCERTATO che, dalle informazioni acquisite dalle Forze dell'Ordine, non sono emersi elementi interdittivi indicati dalle situazioni di cui agli art. 67, 84, comma 4, e 91, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 159/2011;

### SI DISPONE

L'iscrizione per la durata di un anno, a decorrere della data del protocollo, della ditta 3 G Energy s.r.l. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori, nelle sezioni sopraindicate, la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale di questa Prefettura, nella sezione "Amministrazione Trasparente", prevista dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e l'inserimento nell'apposita sezione dedicata alle White List, del sistema di certificazione antimafia BDNA. Ferma restando la possibilità di disporre in ogni momento la revoca nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'iscrizione ha la durata di un anno ed è soggetta, a domanda, a rinnovo. A tal fine codesta Ditta, **non oltre 30 giorni prima della scadenza**, dovrà far pervenire a questa Prefettura una nuova istanza attraverso apposito portale. Si rammenta, infine, che è fatto obbligo di segnalare, entro il termine perentorio di **trenta giorni** (decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto che ha determinato le variazioni) eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, nell'incarico di direttore tecnico (se previsto) ovvero ogni altra variazione inerente i soggetti di cui all'art. 85 del "Codice Antimafia". La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il Vice Prefetto Vicario  
Dott.ssa Vaccaro